

UN APPROCCIO CONCRETO ALLA SICUREZZA DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Il documento autografo offre veramente maggiori garanzie di quello sottoscritto digitalmente?

di Mauro Draoli e Silvia Passerini

Il tema della sicurezza ha accompagnato sin dall'inizio la gestazione del documento informatico, anche nel nostro Paese. Il documento è "la rappresentazione di atti, dati o fatti", si cita nel nostro ordinamento. Ma, affinché esso abbia pieno valore e sia realmente utilizzabile come prova scritta di tali atti, dati e fatti, è necessario che possieda adeguate caratteristiche di qualità. Si tratta principalmente della possibilità di identificare l'autore del documento, di ricavare la data e il luogo in cui questo è stato formato, di verificare che esso non sia stato manomesso nel tempo. I documenti tradizionali, di carta, sono protetti con sistemi che si sono affinati nel tempo e sono comunemente ritenuti affidabili: la sottoscrizione autografa, l'attestazione di soggetti esperti e degni di fede (i pubblici ufficiali), la registrazione pubblica. Le medesime qualità debbono essere possedute dai documenti informatici. Il principale strumento

individuato dalla norma italiana per tali scopi è la firma digitale. Essa si basa, come noto, su complessi meccanismi crittografici, la cui robustezza ad attacchi è stata provata al di là del ragionevole dubbio. La violazione del meccanismo crittografico, infatti, darebbe la possibilità ad un individuo di apporre su di un documento la firma digitale di un altro individuo. E' un rischio che ha portato a concentrare l'attenzione sull'inviolabilità "crittografica" del documento informatico, con risultati completamente rassicuranti. E' su questi risultati che si fonda l'aspettativa che il livello di sicurezza del documento informatico sarà più elevato rispetto a quello del documento tradizionale, legato alle possibilità di verifica di autenticità della firma autografa. Come elemento di comparazione è interessante analizzare i passaggi per la realizzazione di un accertamento su documenti manoscritti per dare una

valutazione di "sicurezza" della firma autografa. Un soggetto richiede una perizia grafica per accertare l'autenticità o meno di una firma (propria o altrui) o in giudizio per disconoscere la propria. E', infatti, possibile disconoscere la firma apposta su qualsiasi atto che implica una responsabilità del sottoscrittore. La grafologia giudiziaria consiste nell'analisi e comparazione delle grafie su base grafologica atta ad accertare l'autenticità o la natura apocrifa di manoscritti (scritture private e anonime, firme, sigle, schede testamentarie, ecc.), appurare altra eventuale alterazione documentale, su manoscritti e dattiloscritti, e/o identificare la mano dello scrivente. L'esperto (perito grafico o grafologo giudiziario), in caso di supposta falsificazione, deve effettuare un attento e scrupoloso studio sullo scritto oggetto d'esame, perché deve capire la vera impronta

grafica della persona imitata, cercare di scoprire quei piccoli segni che il falsificatore non riesce ad imitare e le caratteristiche grafiche proprie di quest'ultimo, che emergono qua e là in tutto il documento in verifica. Negli ultimi anni i periti grafici hanno approfondito molto la loro preparazione professionale, con maggiori garanzie sulla sicurezza dei risultati dell'indagine grafica. Si è passati dal metodo calligrafico (perito calligrafo), attraverso la semplice comparazione morfologica dei documenti, al metodo d'analisi e comparazione della grafia su base grafologica (grafologo giudiziario), attraverso lo studio del gesto grafico in chiave psico-neurofisiologica; il passaggio è maturato anche grazie all'utilizzo, lo sviluppo e il perfezionamento di altri metodi come quello grafocinetico e quello grafonomico, tanto per nominarne alcuni. La realizzazione di una perizia grafica comprende l'acquisizione dei documenti, l'esame strumentale, l'analisi e la comparazione delle scritture e la redazione

della consulenza. A volte i documenti sono consegnati al perito in sede di udienza per l'affidamento dell'incarico, quindi tutti e subito; altre volte invece il perito deve attendere che le parti li producano oppure, addirittura, deve andare a cercarli presso uffici pubblici e privati; in questo caso il tempo necessario si dilata. Lo sforzo e il tempo necessario per l'esecuzione della perizia è condizionato da molti fattori: la tipologia dei documenti (firma, sigla, testamento), l'idoneità, la difficoltà nel reperire la documentazione per l'indagine grafica, l'attendibilità delle informazioni sull'anamnesi personale ed eventualmente medica del soggetto, la disponibilità del soggetto a rilasciare un saggio grafico. Non tutti i documenti sono egualmente idonei per l'esame strumentale. L'idoneità dipende dal supporto (originale, copia fotostatica o fax), dall'omogeneità, dall'utilizzabilità e dalla contemporaneità rispetto al documento in verifica. Ci sono alcuni elementi molto identificativi che non si possono rilevare sul

documento in copia fotostatica o fax. Inoltre più copie si fanno (copia della copia della copia ...) e più elementi grafici si perdono. In ogni caso è sempre meglio una buona copia fotostatica che un fax. Il tempo necessario per l'esame strumentale e la sola analisi delle scritture può partire da pochi giorni, nell'ipotesi di una sola firma in verifica e di circa 5-6 comparative, ed aumentare nei casi più complessi. Il tempo necessario per la redazione della relazione varia a seconda che il perito scriva in maniera discorsiva e poco dettagliata, senza alcuna immagine dimostrativa, oppure voglia dare un taglio innovativo, un'immagine grafica personalizzata e più incisiva, inserendo immagini dimostrative immediatamente dopo il testo a cui si riferiscono per una chiara ed immediata visione d'insieme. Questo allunga il tempo per la redazione dell'elaborato, ma è molto più apprezzato da giudici e avvocati, anche perché è più comprensibile ai "non addetti ai lavori". Anche il costo varia in funzione del tempo impiegato e delle difficoltà

che il perito ha incontrato nel suo incarico. Una relazione tecnica dettagliata, nell'ipotesi più semplice e nel caso in cui i documenti sono facilmente reperibili, può costare intorno ai 1.500 euro. La "sicurezza" di una firma autografa è relativa alla sua personalizzazione. Una grafia calligrafica è più facilmente imitabile rispetto ad una più evoluta e personalizzata, perché presenta caratteristiche elementari. La seconda, invece, è intrisa di connotati salienti molto individualizzati ed automatizzati che l'imitatore difficilmente riesce a cogliere o a riprodurre. Bisogna comunque tenere conto di altri fattori, molto concreti: alcuni "periti" non sono professionisti, nel senso che non esercitano esclusivamente tale attività, ma come "secondo lavoro" e con un livello di preparazione ed esperienza non di elevato "standing"; in molte circostanze, d'altro canto, il perito è "costretto" a lavorare con documentazione non idonea sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo. Ciò nonostante, l'esperienza ci dice che circa l'80% delle

indagini grafiche arriva ad un risultato di certezza. Esiste poi una minoranza di casi, comunque rari, in cui la documentazione comparativa necessaria non è neanche reperibile e pertanto non è possibile avviare la perizia. Situazioni in cui un buon perito deontologicamente non deve e non può accettare un incarico. Queste considerazioni sembrano confermare che l'affidabilità della firma digitale sia intrinsecamente superiore a quella della firma autografa, indipendentemente da quanto possa essere probabile, oggi o in un prossimo futuro, la sua violazione crittografica. Ciò non ci può dare però completa tranquillità. Allo stato attuale, infatti, non vi è una casistica significativa di perizie relative all'autenticità dei documenti informatici, né di espedienti atti a "falsificare" il documento informatico. Il Codice dell'Amministrazione Digitale ribadisce che "l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare", ma contempla la possibilità che il titolare stesso del

dispositivo di firma dia prova contraria. Pertanto l'aspettativa che la comprovata robustezza tecnica della firma digitale possa scoraggiare l'attivazione di controversie giudiziarie non fortemente motivate non deve far trascurare la necessità di consolidare le prassi operative e di creare le professionalità necessarie per una nuova forma di perizia applicabile ai documenti informatici. Tutto ciò anche facendo tesoro dell'esperienza consolidata dei grafologi giudiziari.

Mauro Draoli.
Membro del laboratorio
sperimentale CNIPA

Silvia Passerini.
Grafologo giudiziario,
consulente Tribunale di
Roma

